

Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2021, n. 6-3735

D.Lgs. 368/1999 - L. 145/2018 e s.m.i. approvazione schema di modifica dell'Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, sottoscritto in data 20 marzo 2020, di cui alla D.G.R. n. 24-1106 del 6 marzo 2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
- con i Decreti del 25 e 29 settembre 2017 il MIUR ha provveduto all’accreditamento di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione;
- con la deliberazione, n. 29-6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d’Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con deliberazione n. 24-1106 del 6 marzo 2020, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, sottoscritto in data 20 marzo 2020, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da parte dei medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 547 e ss. della L. 30 dicembre 2018 e s.m.i. e delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7).

Premesso, inoltre, che:

- l’art. 1, comma 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dall’art. 12, comma 2, lett.a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stato, successivamente, modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), b), c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo, in particolare, le seguenti innovazioni normative:
- a partire dal terzo anno del corso formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2022, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella suddetta graduatoria separata;
- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi, così assunti, sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di

lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Preso atto che:

- in attuazione della citata L. 145/2018 e s.m.i. sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici e dirigenti non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie delle AA.SS.RR. risultano essere utilmente collocati, in graduatoria separata, anche specializzandi medici e non medici, iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale;
- risulta necessario far fronte alla carenza di alcuni specialisti non medici nelle AA.SS.RR. attraverso l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi non medici, regolarmente iscritti presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, e inseriti nella doppia graduatoria concorsuale vigente per il profilo professionale di "Dirigente non Medico";
- la carenza di tali professionisti risulta fortemente accentuata dalla situazione contingente di emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso.

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare il testo dell'Accordo tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, approvato con D.G.R. n. 24-1106 del 6 marzo 2020 e sottoscritto digitalmente dalle parti interessate in data 20 marzo 2020, al modificato quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i..

Ritenuto di approvare, a tal fine, lo schema di modifica dell'Accordo, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Informati, come da documentazione agli atti della Direzione Sanità e Welfare, l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, istituito con D.G.R. n. 17-3135 del 4 giugno 2001, e la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10/1995 e dell'articolo 9 della legge regionale 18/2007.

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;

vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, a modifica dell'Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, sottoscritto in data 20 marzo 2020, di cui alla D.G.R. n. 24-1106 del 6 marzo 2020, il relativo schema di modifica, quale allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del citato Accordo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, n. 145 E S.M.I., SOTTOSCRITTO IN DATA 20 MARZO 2020

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione , nato a (.....) e domiciliato ai fini del presente accordo a Torino - P.zza Castello n. 165,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof., nato a , per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026 nella persona del Rettore pro - tempore, Prof....., nato a (.....), per la carica domiciliato a Vercelli - Via Duomo n. 13,

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (G.U. Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2020 – Suppl. Ordinario n. 10), entrata in vigore in data data 1° marzo 2020, ha inserito dopo l'articolo 5, l'articolo 5-bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) che ha apportato modificazioni all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento al comma 547 e al comma 548 bis;
- il testo del D.L. 19 maggio 2020, n. 30 (G.U. - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21/L), coordinato con la L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18/07/2020 – Suppl. Ordinario n. 25), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, all'art. 3 bis, ha apportato le modifiche ai commi 547, 548 e 548 bis dell'art. 1

della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi;

CONSIDERATO CHE

è necessario adeguare il testo dell'Accordo stipulato tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 24- 1106 del 6 marzo 2020, sottoscritto digitalmente dalle parti interessate in data 20 marzo 2020 (di seguito Accordo), al modificato quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. n. 145/2018 e s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

nelle premesse dell'Accordo sottoscritto dalle parti interessate, in data 20 marzo 2020, si apportano le seguenti modifiche:

- il secondo capoverso *“l'art. 1, comma 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, così come modificata ed integrata di conversione D.L. 30 aprile 2019, n. 35, prevede quanto segue:”* viene sostituito dal seguente:

“l'art. 1, comma 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dall'art. 12, comma 2, lett.a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, dall'art. 5-bis., comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, dall'art., 3-bis, comma 1, lett. a), b), c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede quanto segue:”

- il successivo primo punto elenco *“i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;”* viene sostituito dal seguente:

“a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”;

- il successivo secondo punto elenco *“l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione”*, viene sostituito dal seguente:

“l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”;

- al successivo terzo punto elenco, il testo *“fino al 31 dicembre 2021”* viene sostituito con *“fino al 31 dicembre 2022”* laddove si prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie;
- il successivo quarto punto elenco, il testo *“i medici specializzandi”* viene sostituito con *“i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi”* e laddove nel testo si prevede che si applicano le disposizioni del C.C.N.L. del personale della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, viene sostituito *“dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale”* con il testo *“dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del servizio sanitario nazionale”*;
- al terzo, quinto e settimo capoverso, il testo *“i medici specializzandi”* viene sostituito da *“i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi”*;

nel dispositivo dell'Accordo, sottoscritto dalle parti interessate, in data 20 marzo 2020, si apportano le seguenti modifiche:

- al punto 1 il testo *“dal medico specializzando”* è sostituito dal testo *“dai medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi”*;
- al punto 3 il testo *“I medici specializzandi”* è sostituito dal testo *“I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi”*;
- al punto 4 il testo *“Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università, secondo quanto stabilito dal precedente punto 2, d'intesa con la direzione sanitaria”* è sostituito dal testo *“Le aziende sanitarie presso le quali i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici o sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università, secondo quanto stabilito dal precedente punto 2, d'intesa con la direzione sanitaria”*;
- al punto 5 il testo *“Lo specializzando medico”* è sostituito dal testo *“Il medico, il medico veterinario, l'odontoiatra, il biologo, il chimico, il farmacista, il fisico e lo psicologo specializzando”*;
- al punto 6 il testo *“medico specializzando”* è sostituito dal testo *“medico, il medico veterinario, l'odontoiatra, il biologo, il chimico, il farmacista, il fisico e lo psicologo specializzando”*;
- al punto 8 il testo *“Il presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019, ha durata sino al 31 dicembre 2021. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Paritetica Regione-Università” e, sentito il parere dell'Osservatorio regionale formazione medico specialistica.”* è sostituito dal testo *“Il presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019, e, successivamente, modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha durata sino al 31 dicembre 2022. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo anche sulla base delle valutazioni*

espresse dalla Commissione Paritetica Regione-Università” e, sentito il parere dell’Osservatorio regionale formazione medico specialistica.”

Considerato che il presente atto riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all’imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, li/...../.....

Regione Piemonte

Il Presidente

.....

Università degli Studi di Torino

Il Magnifico Rettore

.....

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Magnifico Rettore

.....